



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/28 DEL 16.6.2015

**Oggetto: Progetto “Parco Eolico Fiumesanto”, in comune di Sassari e Porto Torres.
Proponente: Società Energetica Sarda S.r.l. Procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale, (V.I.A.) integrata dalla Valutazione di Incidenza.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 14/3 del 28 marzo 2013, pur prendendo atto della definizione dell'istruttoria tecnica di VIA da parte del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) (proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento), aveva dovuto dichiarare improcedibile l'istanza di VIA per il progetto “Parco Eolico Fiumesanto”, in comune di Sassari e Porto Torres, presentata dalla Società Energetica Sarda S.r.l. a novembre 2009, in quanto l'intervento ricadeva in ambito di paesaggio costiero, all'interno del bene paesaggistico “fascia costiera”, dove, ai sensi dell'art. 112, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 25/2012, non era consentita la realizzazione di impianti eolici.

Successivamente, prima con la Sentenza n. 199/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25/2012, e poi con la emanazione della L.R. n. 8 del 2015, la quale all'art. 42 stabilisce che “Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo”, sono state rimosse le cause della predetta improcedibilità.

Tenuto conto di ciò e della richiesta formulata dalla Società proponente, datata 7 maggio 2015 e acquisita al prot. A.D.A. con n. 11053 del 14.5.2015, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI, contenuta nella Delib.G.R. n. 14/3 del 2013, di seguito riportata “una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale



dell'intervento, a condizione che siano attuate tutte le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale e nella documentazione integrativa e che siano recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni di seguito riportate:

1. in riferimento alle caratteristiche del progetto, in relazione principalmente agli impatti sotto il profilo paesaggistico, naturalistico e di valutazione di incidenza sulle aree della Rete Natura 2000, il layout d'impianto da sottoporre ad autorizzazione dovrà essere rimodulato, rispetto alla configurazione del progetto consegnato in data 6.3.2012 (prot. n. 5543 del 8.3.2012), attraverso l'eliminazione degli aerogeneratori nn. 1, 4, 11, 9, 12, 14, 16 e 20 e la previsione di complessivi n. 13 aerogeneratori aventi le coordinate delle torri rimanenti nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, fatte salve le successive prescrizioni n. 7 e n. 8;
2. per la parte di impianto ricadente all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres di cui al Decreto 3 agosto 2005, dovranno essere concluse le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. in relazione alle opere interferenti con aree perimetrare ai sensi del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dovrà essere concluso positivamente, presso l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, l'iter relativo all'approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica di cui all'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
4. stante la segnalazione da parte del Comune di Sassari (prot. n.131211 del 5 dicembre 2011) della non conformità dell'intervento ai piani urbanistici comunali, in fase di Autorizzazione Unica dovranno essere verificate con l'amministrazione interessata le condizioni per procedere alla variante urbanistica;
5. come richiesto dal Comune di Porto Torres (nota prot. n.24147 del 5.12.2011) dovrà essere concluso un accordo tra le parti, nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente, per l'inclusione di misure compensative a favore dell'Amministrazione comunale sopracitata e a carico del proponente;
6. tenuto conto della rimodulazione del layout e delle prescrizioni di cui alle note Prot. n. 19636 del 9 marzo 2010 e Prot. n. 28858 del 5 dicembre 2011 del Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari, in fase autorizzativa dovrà essere rivisto, in accordo col CFVA, il piano antincendio presentato;
7. in relazione a quanto segnalato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, nel corso dell'Autorizzazione Unica dovrà essere verificata la posizione degli aerogeneratori posti in zona



industriale, in particolare della torre n. 5, in modo da evitare eventuali interferenze con gli impianti fotovoltaici già approvati;

8. in fase di autorizzazione, dovrà essere verificata, col supporto dei comuni di Sassari e Porto Torres, l'effettiva e attuale destinazione d'uso degli edifici riportati nel censimento presentato (in allegato all'elaborato denominato b10_Valutazione di Impatto Acustico) ed esclusa la presenza continuativa di personale, nei periodi notturni e diurni; il predetto censimento, inoltre, dovrà essere integrato estendendo le analisi, in base alla destinazione d'uso, al fabbricato non censito, rilevabile dalle ortofoto 2006, collocato nella particella indicata con il n. 230 nell'elaborato denominato "A-06.0_Planimetria catastale";
9. relativamente agli aspetti di tutela archeologica e paesaggistica, come indicato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 5928 del 2.10.2012, si prescrive che:
 - a. i lavori relativi agli scavi nell'area di Casa Carbone siano eseguiti in presenza di personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Sassari e Nuoro che, conseguentemente, andrà avvisata con congruo anticipo dell'avvio del cantiere;
 - b. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs n. 42/2004, andrà effettuata tempestiva comunicazione alle competenti Soprintendenze per le Province di Sassari e Nuoro;
10. in fase di cantiere dovranno essere garantiti:
 - a. la periodica revisione e la funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - b. i necessari interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle polveri, quali la circolazione a bassa velocità degli automezzi e l'eventuale bagnatura con acqua delle strade e del materiale stoccato, la semina protettiva dei cumuli di terreno vegetale;
 - c. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
 - d. il ripristino delle eventuali opere, recinzioni o linee di servizi, intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto delle turbine al parco. La suddetta fase di



- trasporto dovrà inoltre essere pianificata in condizioni di sicurezza, minimizzando il disturbo alle comunità locali e l'intralcio alla viabilità;
- e. il contenimento, al minimo indispensabile, degli spazi destinati alle aree di cantiere e logistica, gli ingombri delle piste e strade di servizio;
 - f. la massimizzazione del riutilizzo in cantiere delle terre e rocce da scavo, nelle operazioni di rimodellamento morfologico delle singole piazzole e nella ricostituzione del suolo agrario; a tal fine, si dovrà avere cura di stoccare separatamente gli orizzonti superiori fertili, evitando il mescolamento con il materiale inerte, o sostanze estranee; al progetto esecutivo dovrà essere allegato l'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
 - g. il corretto deflusso idrico superficiale negli eventuali compluvi intercettati dai tracciati stradali; inoltre, in fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei dispositivi di drenaggio delle acque superficiali, di pertinenza della viabilità e delle piazzole;
 - h. al termine dei lavori, l'immediato smantellamento dei cantieri, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, il ripristino della funzionalità pedo-agronomica e dell'originario assetto vegetazionale delle aree interessate da lavori;
11. al fine della mitigazione degli impatti sul suolo e sulla vegetazione:
- a. al fine di minimizzare le interferenze con le colture agricole in atto, le strade poderali, la vegetazione spontanea ed altri elementi naturali, l'ubicazione delle piazzole, delle aree di cantiere e il tracciato delle strade dovranno essere ottimizzati, con particolare attenzione per le torri 10, 17, 18, 21, mediante modifiche delle piazzole (conformazione, posizionamento rispetto alla torre) e della viabilità di accesso;
 - b. qualora il materiale riutilizzabile in situ non sia sufficiente per effettuare un corretto ripristino pedologico, su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm, compensando gli eventuali volumi mancanti mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto;
 - c. gli esemplari arborei ed arbustivi presenti, di cui si renderà necessario l'espianto lungo i tracciati stradali e altre superfici, dovranno essere messi a dimora nelle immediate vicinanze, con accurate tecniche selvicolturali, in siti idonei dal punto di vista pedologico, o utilizzati per il ripristino delle piazzole di cantiere al termine dei lavori;



- d. dovrà essere previsto:
- I. il completamento del recupero delle aree di cantiere entro un anno dalla realizzazione delle opere;
 - II. il monitoraggio e le cure colturali, compresi i risarcimenti delle piantine non attecchite e le irrigazioni di soccorso, per almeno 3 anni dopo la messa a dimora delle specie arbustive ed arboree;
- e. durante l'esecuzione delle opere la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto in discipline agronomiche e/o forestali, al fine di evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non previsti in fase progettuale, di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione delle opere di rinaturalizzazione;
12. relativamente all'impatto acustico:
- a. al momento dell'avvio dell'impianto dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici in corrispondenza di tutti i recettori censiti come abitazione, nelle condizioni di funzionamento più critiche;
 - b. nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, in tutti i casi in cui sarà evidenziato un superamento dei limiti, dovranno essere individuati, e realizzati entro 3 mesi, gli interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata, quali insonorizzazione acustica dei fabbricati censiti, o accorgimenti gestionali (regolazione della velocità del rotore), compreso lo spegnimento della macchina disturbante nelle ore notturne;
 - c. tutti i dati rilevati dovranno essere trasmessi al competente Dipartimento ARPAS, per le opportune verifiche;
13. in relazione alla mitigazione degli impatti sulla fauna:
- a. durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche potenzialmente presenti nel sito, dovranno essere escluse tutte le attività di cantiere, relative alla preparazione delle piazzole e all'adeguamento delle piste, che possono comportare danneggiamenti dei siti di nidificazione;
 - b. in fase di esercizio dovrà essere eseguito un monitoraggio degli impatti diretti (collisioni) e indiretti (allontanamento, frammentazione degli habitat) sull'avifauna e la chiroterro fauna, con le metodologie e tecniche descritte nell'elaborato b24_Piano Monitoraggio Avifauna (datato febbraio 2012), estendendo la durata ad un periodo minimo di 36 mesi;



- c. i risultati dei monitoraggi, certificati da un esperto faunista, dovranno essere trasmessi con la proposta cadenza semestrale, al Servizio SAVI, al Servizio Tutela della Natura, al CFVA e all'ARPAS; la relazione periodica dovrà riportare chiaramente i dati qualitativi e quantitativi, riferiti alle singole specie e gli impatti diretti e indiretti rilevati;
- d. al termine di ogni annualità, in base ai dati raccolti, dovranno essere proposte ed adottate opportune azioni di salvaguardia; qualora il monitoraggio dovesse evidenziare impatti negativi non previsti nelle precedenti fasi, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione, compreso l'utilizzo di dissuasori acustici e/o cromatici, al fine di ridurre le probabilità di collisione delle specie di avifauna e chiroterro fauna, nonché l'arresto delle turbine in corrispondenza di periodi critici;
14. in relazione al programma di monitoraggio proposto per quanto riguarda il rumore e i campi elettromagnetici, le relative attività dovranno essere preventivamente ricalibrate in funzione della rimodulazione del progetto e concordate con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente. Il piano di monitoraggio relativo alle altre componenti dovrà essere rivisto precisando localizzazione, durata e frequenza dei rilievi, e proposto all'attenzione, valutazione e approvazione dell'ARPAS; in relazione alla fauna, il piano dovrà essere integrato secondo quanto stabilito al punto precedente. L'avvio delle diverse attività di monitoraggio dovrà essere comunicato con congruo anticipo alla predetta Agenzia in modo da poter predisporre eventuali azioni di controllo;
15. in relazione alla presenza in località Scala Erre reg. Nicoleddu dell'impianto RC SRB SS-1807-900, in occasione dell'Autorizzazione Unica dovrà essere integrato lo studio delle interferenze sulle comunicazioni presentato, con la dimostrazione della esclusione di eventuali interferenze dovute al funzionamento a regime degli aerogeneratori, anche in relazione all'eventuale ricorso all'utilizzo di specifiche tecnologie/materiali, nonché modalità di esercizio, nelle torri più prossime all'impianto RC;
16. qualora dovessero verificarsi, in corrispondenza dei ricettori prossimi all'impianto, interferenze con il sistema di telecomunicazioni radio-TV imputabili alla presenza delle turbine eoliche, non rilevate ante operam, dovrà esser cura del proponente, in accordo con i proprietari interessati, provvedere a mettere in atto tutte le possibili azioni per risolvere le eventuali problematiche evidenziate;
17. prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi delle norme vigenti, il proponente dovrà trasmettere una fidejussione



bancaria a favore dell'Amministrazione precedente, a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

18. il proponente dovrà trasmettere, al Servizio SAVI, al Servizio Tutela Paesaggistica, al Dipartimento provinciale ARPAS, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., alla Provincia, ai comuni di Sassari e di Porto Torres e al Servizio Energia:
- a. prima dell'autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria, gli elaborati progettuali di aggiornamento e recepimento delle prescrizioni;
 - b. un documento riepilogativo di tutte le misure di mitigazione proposte dal proponente e prescritte, con la relativa tempistica;
 - c. con cadenza annuale, una relazione tecnico–descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi, un report che riassume i dati di funzionamento dell'impianto (ore di funzionamento, produzione e rendimento elettrico, dati anemologici), il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione.”

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, sulla proposta in esame

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato “Parco Eolico Fiumesanto”, in comune di Sassari e Porto Torres, proposto dalla Società Energetica Sarda S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i comuni di Sassari e Porto Torres, la Provincia di Sassari, il Servizio Energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Tutela Paesaggistica, il Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Dipartimento ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/28
DEL 16.6.2015

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci